

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

SOMMARIO

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 – Occupazioni di suolo e spazio pubblico
- Art. 2 – Autorizzazione di occupazione
- Art. 3 – Occupazioni d’urgenza
- Art. 4 – Domanda di occupazione
- Art. 5 – Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 – Rilascio dell’atto di autorizzazione – suo contenuto
- Art. 7 – Durata dell’occupazione
- Art. 8 – Esposizione di merce
- Art. 9 – Mestieri girovagli, mestieri artistici e commercio in forma itinerante
- Art. 10 – Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 11 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 12 – Autorizzazione ai lavori
- Art. 13 – Occupazione con ponti, steccati, pali
- Art. 14 – Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 15 – Autorizzazioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio o altro
- Art. 16 – Obblighi del titolare di autorizzazione
- Art. 17 – Decadenza dell’autorizzazione
- Art. 18 – Revoca dell’autorizzazione
- Art. 19 – Rinnovo
- Art. 20 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

CAPO II – TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 21 – Disposizioni generali
- Art. 22 – Passi Carrabili – Disciplina
- Art. 23 – Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica
- Art. 24 – Tariffe
- Art. 25 – Occupazioni permanenti – Disciplina
- Art. 26 – Termini di pagamento
- Art. 27 – Modalità di pagamento
- Art. 28 – Occupazioni temporanee – disciplina
- Art. 29 – Riduzioni Tariffa
- Art. 30 – Esenzione dalla tassa
- Art. 31 – Esclusioni dalla tassa
- Art. 32 – Applicazione della tassa – Sanzioni
- Art. 33 – Classificazione del territorio comunale
- Art. 34 – Riscossione coattiva
- Art. 35 – Rimborsi
- Art. 36 – Contenzioso
- Art. 37 – Disposizioni finali

CAPO I

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Solarolo si osservano le norme del presente Regolamento.
2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

(Autorizzazione di occupazione)

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzatorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di installazione di opere e cantieri e apertura di accessi sulle strade.

Art. 4

(Domanda di occupazione)

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune entro, almeno, 30 giorni prima dell'occupazione stessa. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo.
2. La domanda deve contenere:
 - a. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale/ Partita IVA del richiedente;
 - b. L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c. L'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d. I dati riguardanti la copertura assicurativa da utilizzare in caso di danneggiamento delle opere;
 - e. La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

- f. La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
3. La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari dall'ufficio ai fini dell'esame della domanda.
 4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee la domanda deve illustrare lo stato di fatto, la dimensione della sede stradale ed il posizionamento dell'ingombro.
 5. Nel caso che l'intervento da realizzare sia soggetto a provvedimento edilizio, la domanda deve riportare gli estremi di tale atto e dell'assicurazione.

Art. 5
(Pronuncia sulla domanda)

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta ovvero priva della necessaria documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza ed un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o alla integrazione. In questi casi il termine iniziale avrà decorrenza dalla data di ricezione della domanda regolarizzata o completata dalla necessaria documentazione. In mancanza, il provvedimento, verrà archiviato.
3. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo quelle che si riferiscono ad occupazioni nei mercati, nelle fiere e comunque aventi rilevanza economica, i cui criteri per l'assegnazione sono stabiliti nell'apposito regolamento.
4. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli Uffici interessati e/o della Commissione Qualità Ambientale e Paesaggistica.
5. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali.
6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine dell'autorizzazione e da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustificano è prescritto un adeguato deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.

Art. 6
(Rilascio dell'atto di autorizzazione – suo contenuto)

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Tutte le spese occorrenti sono a carico del richiedente. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alla quali il Comune subordina l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita la sub-concessione a terzi. Nel caso in cui il richiedente ceda in affitto la propria azienda sarà consentito il subentro nella concessione al nuovo esercente, limitatamente alla durata del contratto d'affitto previa comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. Alla scadenza del subentro temporaneo riacquisterà piena titolarità il titolare originale.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al titolare di autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, rilascia una nuova autorizzazione.

4. Ogni atto di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle autorizzazioni.
5. L'autorizzazione viene sempre accordata:
 - A termine, per la durata massima di 10 anni;
 - Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - Con l'obbligo del beneficiario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
6. L'ufficio comunale competente tiene apposito schedario dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
7. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per occupazione con manufatto asportabile è subordinato al pagamento di una tassa. Il pagamento della tassa è stabilito dalla Giunta in annualità ovvero in un'unica soluzione ed è determinato avendo riguardo alle soggezioni che derivano al bene pubblico a causa dell'occupazione, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
8. Resta a carico dell'utente ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'autorizzazione.
9. Al termine del provvedimento – qualora lo stesso non venga rinnovato – l'utente avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
10. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 **(Durata dell'occupazione)**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria, temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8 **(Esposizione di merce)**

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Art. 9 **(Mestieri girovaghi, mestieri artistici e commercio in forma itinerante)**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10

(Esecuzione di lavori e di opere)

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 11

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telefonici, elettrici, cavi, tubazioni ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.
2. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 12

(Autorizzazione ai lavori)

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 13

(Occupazione con ponti, steccati, pali)

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore.

Art. 14

(Occupazioni con tende e tendoni)

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano, l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
3. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Piano Regolatore Generale vigente.

Art. 15

(Autorizzazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio o altro)

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, ban-

chi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.

2. Le autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il commercio, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale dell’arredo urbano e igienico – sanitarie.
3. E’ in facoltà dell’Autorità competente vietare l’uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l’occupazione.
4. Per le occupazioni con tavoli e sedie è necessario indicare nella richiesta se si intende somministrare alimenti e bevande nell’area concessa. Nel qual caso il provvedimento autorizzatorio è rilasciato solo previo nulla osta alla somministrazione nel luogo richiesto per l’occupazione, da lasciarsi a cura dell’Ufficio competente dell’Azienda Sanitaria Locale.

Art. 16

(Obblighi del titolare di autorizzazione)

1. Le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare di autorizzazione ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l’atto di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E’ pure fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall’occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il titolare dell’autorizzazione è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico o privato e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
6. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 17

(Decadenza dell’autorizzazione)

1. Sono cause di decadenza dell’autorizzazione:
 - a. Le reiterate violazioni, da parte dell’utente o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
 - b. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. L’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d. La mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e. Mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. La decadenza di cui al c. 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza automatica del provvedimento:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare di autorizzazione;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare di autorizzazione;

- c. il mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni.

Art. 18
(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può sempre essere revocata, modificata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. L'autorizzazione può inoltre essere temporaneamente sospesa con provvedimento motivato (per motivi di ordine pubblico o per manifestazioni pubbliche, ecc.).
3. La revoca, modifica o sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 19
(Rinnovo)

1. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare domanda almeno 15 giorni prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 20
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a. le occupazioni realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
 - b. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione, senza rinnovo, proroga o nelle more dell'istruttoria della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Indipendentemente da quanto disposto al c.3, alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni di cui all'art. 32, sulla base della tassa prevista per analoghe fattispecie di occupazioni, maggiorato del 10%, tenendo presente che si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal soggetto di cui al c. 6. Comunque, il pagamento della tassa e delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione o contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

CAPO II

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 (Disposizioni generali)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture d'impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
4. Soggetto passivo è il titolare dell'atto di autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.
5. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione.
6. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Solarolo, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, appartiene alla classe V.
7. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti tre categorie, come evidenziate nella planimetria allegata:

CATEGORIA PRIMA: Centro storico perimetrato dalle vecchie mura di cinta con ingressi lato interno;

CATEGORIA SECONDA: Centro urbano delimitato in planimetria con colorazione azzurra;

CATEGORIA TERZA: Tutta la parte restante del territorio comunale.

8. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - 50% fino a 100 mq.;
 - 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;
 - 10% per la parte eccedenti i 1000 mq.

Art. 22 (Passi Carrabili – disciplina)

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati e segnalati da apposito cartello, sono assoggettate alla tassa, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza indicata nell'atto di concessione e profondità di un metro lineare convenzionale, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può rinunciare al passo carrabile. La rinuncia, ai fini dell'applicazione della tassa, è soggetta alle stesse disposizioni delle occupazioni permanenti di suolo pubblico in genere regolate dal presente regolamento.

3. Per i passi carrai temporanei la tassa deve essere versata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata.
4. Qualora sia autorizzata la realizzazione di segnaletica orizzontale atta a sottrarre allo spazio antistante il passo carrabile per permettere le manovre di ingresso e di uscita dal passo stesso, la superficie dello spazio delimitato dalla segnaletica orizzontale viene sommata a quella del relativo passo carrabile ed è determinata dalla lunghezza effettiva per la profondità di un metro lineare convenzionale.
5. Non sono assoggettati a tassa le occupazioni di suolo pubblico con manufatti o modifiche all'assetto stradale atti a facilitare l'accesso alla proprietà privata che non rientrano nella fattispecie dei "passi carrabili" (es. occupazioni per accessi pedonali).

Art. 23

(Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti medesime categorie di cui all'Art. 21, dato atto che non esistono frazioni:

CATEGORIA PRIMA – Centro storico perimetrato dalle vecchie mura di cinta con ingressi lato interno;

CATEGORIA SECONDA – Centro urbano delimitato in planimetria con colorazione azzurra;

CATEGORIA TERZA – Tutta la parte restante del territorio comunale.

2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, farmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, si conferma la suddivisione del territorio comunale nelle tre categorie descritte al comma 1° del presente articolo.

3.

Art. 24

(Tariffe)

1. La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
2. Si applicano le riduzioni previste dall'Art. 29. In tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 25

(Occupazioni permanenti – Disciplina)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa stabilite nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 26
(Termini di pagamento)

1. Il termine di pagamento della T.O.S.A.P. è fissato dall'art. 50, c. 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni al 31 gennaio di ogni anno.
2. Ove il termine di approvazione del bilancio di previsione venga differito oltre la scadenza del 31 dicembre, il termine di pagamento della T.O.S.A.P. è comunque fissato all'ultimo giorno del mese successivo alla data di effettiva approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 27
(modalità di pagamento)

1. La tassa deve essere corrisposta, in via prioritaria, tramite pagamento a mezzo:
 - bonifico bancario
 - versamento diretto presso la Tesoreria Comunale
 - bollettino di conto corrente postale
2. La tassa può essere riscossa, in via residuale, dall'Ufficio di Polizia Municipale, negli orari di apertura al pubblico.
3. L'importo della tassa non può essere frazionato, ad esclusione del pagamento da parte degli ambulanti in sede fissa al mercato settimanale suddiviso in 2 rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione/autorizzazione.

Art. 28
(Occupazioni temporanee – Disciplina)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, sulla base delle misure di tariffa giornaliera stabilite nell'allegato B) al presente regolamento.
2. Contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea deve essere effettuato il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento rifiuti, a norma delle vigenti disposizioni normative.

Art. 29
(Riduzioni tariffa)

1. Vengono stabilite le riduzioni della tariffa ordinaria come allegato negli allegati A) e B) del presente Regolamento, rispettivamente per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee.

Art. 30
(Esenzioni della tassa)

1. sono esenti dal pagamento della tassa a norma di legge:
 - a. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- b. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - c. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - d. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
 - f. Con fioriere e piante ornamentali esternamente agli accessi pedonali delle civili abitazioni o esercizi commerciali per un massimo di m. 0,50 x m. 0,50 per lato;
 - g. Realizzate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - h. Con allacciamenti fognari nonché con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - i. Le cunette o griglie trasversali di raccolta acqua piovana;
 - j. Gradini;
 - a. Con passi carrabili autorizzati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, Uffici Giudiziari, forze dell'Ordine, Associazioni di Volontariato.
3. In particolare sono esenti le seguenti **occupazioni occasionali**:
- a. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - b. Occupazioni di pronto intervento con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti e simili, operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi di operativi di durata non superiore a 6 ore;
 - c. Occupazioni con fiori e piante ornamentali, quando avvengono nel rispetto delle prescrizioni o dei piani della competente Autorità comunale;
 - d. Inferiori a mezzo metro quadrato di superficie;
 - e. Dal Comune;
 - f. Da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - g. Per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, per la difesa degli animali e dell'ambiente, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, esposizione a fini pubblicitari, senza finalità di lucro dirette o indirette e di durata non superiore a giorni 2 e non eccedenti i 10 metri quadrati ;
 - h. Per manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune in toto o in collaborazione con altri enti o soggetti privati, nonché le iniziative e le manifestazioni patrocinate dal Comune, ad esclusione dei banchi di vendita del mercato ambulante;
 - i. Da società e imprese individuali per lavori edili o stradali commissionati dal Comune di Solarolo;
 - j. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 31 **(Esclusioni dalla tassa)**

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato.
2. La tassa non si applica:
 - a. Alle occupazioni temporanee effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;

- b. Alle occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche;
- c. Se l'ammontare della tassa, di cui all'art. 23-ter del Titolo V Riscossioni e Rimborsi – Regolamento Entrate Tributarie, non è superiore a € 3,00.

Art. 32
(Applicazione della tassa – Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 1.549,37, con l'osservanza delle disposizioni della L. 689/1981, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al c. 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal Codice della Strada.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente al momento dell'accertamento.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 33
(Classificazione del territorio comunale)

1. Per l'applicazione della tassa del presente regolamento è stabilita la classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche come descritto nell'allegato C.

Articolo 34
(Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento spontaneo della tassa nei termini, prima di procedere alla riscossione coattiva, il Settore competente deve procedere a notificare al titolare dell'autorizzazione inadempiente l'avviso di messa in mora comprensivo della tassa dovuta, delle eventuali sanzioni e degli interessi al tasso legale, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per il pagamento.
2. La riscossione delle somme dovute e non pagate, secondo l'avviso di messa in mora di cui al precedente comma, avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, mediante ruolo coattivo ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 ovvero mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore.
4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 35
(Rimborsi)

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di tassa di autorizzazione provvede il funzionario del Settore competente. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. In ogni caso sulle somme

da rimborsare si applicano gli interessi in ragione del tasso legale vigente al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

3. Il rimborso è dovuto nel caso in cui il concessionario dimostri di non avere materialmente effettuato l'occupazione in quanto la stessa era presupposto per l'autorizzazione edilizia che è stata successivamente negata.
4. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione della tassa versata, ma consente, se trattasi di occupazione permanente, di non pagare più la tassa dall'anno successivo alla disdetta tempestivamente comunicata al Settore che ha rilasciato il provvedimento.

Articolo 36 (Contenzioso)

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della L. 1034/1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione della tassa di autorizzazione - se e quando dovuta - restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso la gestione della tassa venga affidata a terzi, il concessionario sta in giudizio con i propri legali subentrando in tutti i diritti e gli obblighi al comune.

Articolo 37 (Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica la tassa comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.